

Registrazione di Atto Privato

Il 18/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TER , serie 3 , numero 3446

data di stipula: 14/12/2025

ident.vo telematico: TER25L003446000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95184740637

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95184740637				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del 14/12/2025

Alle ore 9:00 del giorno 14/12/2025, in videoconferenza tramite Google Meet, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione, indetta d'urgenza tramite regolare avviso scritto fatto pervenire a tutti i soci a mezzo elettronico, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dello Statuto a fronte dei nuovi rilievi dell'U.O.S. RUNTS
2. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti soci: Antonella Liccardo, Antonella Marino, Carlo Lardaro, Cristiano Stocchetti, Domenico Brasiello, Enrico Valanzuolo, Fabiomassimo Poli, Francesco Ottavio De Santis, Francesco Paolo Manna, Giacomo Pedicini, Luca Iovine, Roberto Natullo e Rosa Linda Sannolo, per un totale di n° 13 soci presenti su un totale di n° 15 soci iscritti. Presiede l'Assemblea dei Soci la Presidente Antonella Liccardo, la quale nomina come Segretario il Sig. Fabiomassimo Poli, con funzione di estensore del verbale assembleare.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione e rilevato che il numero di soci presenti garantisce la validità dell'Assemblea Straordinaria di prima convocazione, dichiara valida la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Modifiche dello Statuto a fronte dei nuovi rilievi dell'U.O.S. RUNTS

Al primo punto all'ordine del giorno, il Segretario illustra nel dettaglio le modifiche apportate allo Statuto ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In particolare, a fronte dei nuovi rilievi dell'U.O.S. RUNTS, l'Articolo 18 dello Statuto è stato adeguato alle modifiche già introdotte nell'Articolo 8; analogamente, le disposizioni previste dall'Articolo 8 sono state richiamate nell'Articolo 19.

Data la facoltà ad ogni socio di intervenire per fare commenti e chiedere delucidazioni, dopo ampia ed esauriente discussione la Presidente invita l'Assemblea a esprimere il proprio parere.

L'assemblea, all'unanimità e senza alcuna riserva, approva il nuovo Statuto.

2. Varie ed eventuali

La Presidente e il Segretario aggiornano i Soci in merito alle azioni in corso, a seguito dell'inizio dei lavori di restauro che interessano la sede operativa.

Rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori interventi ed osservazioni, la seduta è tolta alle ore 9:30.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario

Fabiomassimo Poli

La Presidente

Antonella Liccardo

Statuto dell'Associazione "ScalzaBanda - ETS"

Art. 1 - Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione denominata "ScalzaBanda - ETS", ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione utilizza nella propria denominazione la locuzione ETS (Ente del Terzo Settore), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2 - Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Napoli, Vico Avellino a Tarsia n°8.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.
L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Descrizione, origine e collocazione

L'Associazione "ScalzaBanda - ETS" nasce in continuità con la precedente ONLUS e il progetto omonimo avviato nel febbraio 2012 dalle Associazioni Forum Tarsia e MAMMAMà, che ha visto la formazione di una banda musicale di bambine e bambini del quartiere Montesanto di Napoli, con l'obiettivo di realizzare un percorso d'integrazione sociale attraverso la pratica musicale collettiva.

L'Associazione, nel rispetto delle norme di legge in materia di enti del terzo settore, non ha - neanche indirettamente - scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di istruzione e di promozione dell'arte e della cultura della musica, in ogni suo settore e con qualunque mezzo. Le attività dell'Associazione sono dirette ad arrecare benefici esclusivamente a bambini e adolescenti svantaggiati in ragione delle proprie condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, culturali o familiari. A mero titolo esemplificativo, rientrano tra i destinatari delle attività dell'Associazione minori diversamente abili, appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di povertà, figli di detenuti, tossicodipendenti, alcolisti e disoccupati.

L'Associazione non ha collegamenti ad alcun partito o movimento politico o confessionale.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione in particolare si propone di:

1. dare continuità al progetto "ScalzaBanda" già avviato dalle Associazioni Forum Tarsia e MAMMAMà e proseguito con le attività dell'Associazione ScalzaBanda ONLUS;
2. promuovere la pratica musicale come importante strumento di crescita personale e d'integrazione sociale;
3. curare l'educazione musicale, vocale e strumentale, attraverso corsi di vari livelli, a seconda delle disponibilità dell'Associazione;
4. valorizzare e diffondere la cultura musicale per favorirne l'approfondimento e l'apprendimento;
5. favorire l'inclusione sociale e le pari opportunità.

Art. 5 - Attività

L'Associazione "ScalzaBanda - ETS", per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale tra quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni (lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del suddetto articolo 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni (lettera u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al suddetto articolo 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, promuovere una serie di attività, progetti e iniziative – a esclusivo beneficio dei bambini e adolescenti svantaggiati secondo quanto stabilito dall'Art.3 – e in particolare:

1. classi di strumento e di propedeutica musicale;
2. musica di insieme;
3. laboratori di canto corale, ritmica e ascolto guidato di musica classica;
4. realizzazione di spettacoli e concerti del proprio repertorio, finalizzati a diffondere l'esperienza e sostenere economicamente le attività dell'Associazione;
5. ascolto di concerti dal vivo, per stimolare per la crescita musicale dei giovani allievi;
6. partecipazione a laboratori musicali realizzati da altri enti e associazioni;
7. iniziative educative di recupero attraverso la musica per ragazzi in difficoltà;
8. collaborazione con associazioni nazionali ed internazionali, gruppi, enti pubblici e privati, istituti scolastici ed università.

L'Associazione si propone altresì di promuovere e realizzare tutte quelle attività e servizi che risulteranno direttamente connessi con le proprie attività istituzionali, ovvero costituiranno l'adeguamento, ovvero ancora una modalità alternativa di realizzazione, della medesima attività istituzionale come sopra delineata ed individuata.

In particolare, si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di istruzione e promozione e della cultura e dell'arte dirette a persone non svantaggiate, in quanto finalizzate all'obiettivo statutario di realizzare un percorso d'integrazione sociale attraverso la pratica musicale collettiva, purché svolte secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, quale attività connessa a quelle istituzionali, si prevede che gli operatori e i membri possano partecipare a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, al fine di accrescere le capacità dell'Associazione di perseguire i propri obiettivi.

Qualsiasi attività, progetto o iniziativa, anche di occasionale raccolta pubblica di fondi attraverso la cessione di beni di modico valore, è posta in essere solo ed esclusivamente per fini diretti di solidarietà sociale connessi al raggiungimento dei citati scopi associativi.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ETS, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

La rendicontazione delle attività avverrà secondo le modalità di legge. Le attività connesse a quelle istituzionali, nonché di raccolta pubblica di fondi, avranno una rendicontazione separata.

Art. 6 – I soci

L'Associazione "ScalzaBanda – ETS" è aperta a tutti coloro che, avendo compiuto i sedici anni ne condividono finalità, spirito e ideali e ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea, in particolare possono esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo il diritto di recesso dei soci, che si effettua a norma dell'Art. 2526 del Codice Civile.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. La qualità di tesserato si perde per recesso od esclusione. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure tramite mezzi telematici o informatici, è inviata all'escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta agli organi sociali deputati agli stessi. L'accesso ai predetti libri dovrà essere garantito entro 30 giorni dalla richiesta e potrà avvenire presso la sede legale dell'Associazione oppure tramite mezzi telematici o informatici.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- l'Organo di Controllo (solo ove ritenuto opportuno o richiesto ai sensi della normativa applicabile).

L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nei limiti di cui al presente Statuto.

Art. 8 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dei regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

All'Assemblea ordinaria dei Soci:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

3. approva il programma annuale delle attività;
4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
5. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
3. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. La convocazione va fatta dal Presidente mediante affissione di apposito avviso all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure per via elettronica.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Possono prendere parte alle assemblee, ordinarie e straordinarie, tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, purché in regola con il versamento della quota sociale. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Il socio impossibilitato a partecipare all'assemblea potrà essere rappresentato con delega scritta.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall'Assemblea dei Soci.

- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, promuove e dirige le attività dell'Associazione.
- Il Segretario coadiuva il Presidente, provvede all'espletamento delle pratiche burocratiche dell'Associazione.
- Il Tesoriere cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei Soci.
- Il Direttore Artistico cura le scelte artistiche e musicali dell'Associazione.
- Il Coordinatore Didattico cura la continuità didattica e coordina le attività formative.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali le cariche possono essere rinnovate dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo in toto o le

singole cariche possono essere revocate dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, e si raduna almeno quattro volte all'anno. È validamente costituito quando sono presenti due terzi dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente o su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti. Le dimissioni dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario il Consiglio stesso.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. eleggere tra i suoi membri il Presidente e le altre cariche secondo quanto stabilito dall'Art.9;
2. curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse e approvate dall'Assemblea dei Soci;
3. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
4. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
5. predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
6. compilare il regolamento interno da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
7. presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;
8. designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi dell'Art. 10 e dura in carica tre anni, allo scadere dei quali è rieleggibile dall'Assemblea dei Soci tra i membri del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, l'Assemblea riunita dal Vicepresidente o in sua vece dal Segretario, provvederà a nominare il successore.

Al Presidente spetta:

1. curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
2. la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione;
3. la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Soci;
4. la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni;
5. la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;
6. la vigilanza sulla situazione finanziaria;
7. il coordinamento delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un proprio membro a sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 – Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 13 - Quota sociale

La quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 14 - Autonomia

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 15 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 16 - Il Bilancio

L'Associazione annualmente redige ed approva un bilancio con le maggioranze di cui al precedente Art. 8.

L'esercizio finanziario è annuale e decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

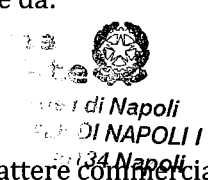
Art. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni mobili e immobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- proventi derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- proventi derivanti da concerti e spettacoli;
- eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali e lasciando comunque sempre la priorità al finanziamento di attività culturali ed educative rivolte ai bambini che provengono da situazioni di disagio.

È vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e



collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione "ScalzaBanda - ETS" deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, validamente costituita ai sensi del precedente Art. 8, con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto. L'Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 - Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei Soci, validamente costituita ai sensi del precedente Art. 8, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Art. 20 - Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Le presenti modifiche statutarie entreranno in vigore a fronte della piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (artt. 11, 45, 46, 47 del D.Lgs. 117/2017), nelle cui more resterà in vigore lo Statuto del 4 ottobre 2013 e continueranno ad applicarsi le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione ScalzaBanda all'Anagrafe Unica delle ONLUS, in conformità con l'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017 come modificato e integrato dal D.Lgs 105/2018 e ulteriormente modificato dal comma 4 bis della L. 58/2019.

inizia
trate
ovinciale I di N.
ITORIALE DI NA
in 1-3 80134 N.

Isabella Lici

Napoli
VAPOLI I
Napoli

Napoli, 14/12/2025

agenzia
trate
Direzione Provinciale I di Napoli
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI I
Via G. Oberdan 1-3 80134 Napoli

agenzia trate		Direzione Provinciale I di Ufficio Territoriale di Na.	
REGISTRATO AL N.	3/3496		
MOD. 71/M add.	18/12/2015	Data versam.	15/12/2015
TOTALE VERSATO €			

agenzia
trate
Direzione Provinciale I di Napoli
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI I
Via G. Oberdan 1-3 80134 Napoli